



**COLDIRETTI**

**SICILIA**

**MEMORIA IN MERITO ALLA PERCENTUALE  
DI SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE**

Articolo 18 - Atto Senato n. 1533

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia all'unione europea - Legge europea 2013-bis*

in corso di esame in Commissione dal 2 luglio 2014

## ITER NORMATIVO

L'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1958, n.719, *Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi*, prevede che le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o della frutta di cui alla denominazione e debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata in etichetta.

Analogamente, l'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n.286, recante "*Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia*", ha disposto che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivino dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Nel caso delle bibite come l'aranciata sarebbe corretto e trasparente fare in modo che il succo di frutta di arancia che viene impiegato per preparare tale bevanda non fosse presente solo in aliquote di qualche decina di percentuale rispetto al resto degli ingredienti - come oggi invece avviene essendo, tale percentuale, non superiore al 12 per cento - proprio in virtù del fatto che il succo di arancia è tale da determinare la scelta del consumatore perché essenziale per caratterizzare la bibita.



Ritenuto di dover procedere, per ragioni di trasparenza e di tutela dei consumatori, a rideterminare la percentuale minima di succo di frutta nelle bibite, con gli articoli 8, commi 16, 16-bis e 16-ter, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, recante “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato disposto un obbligo di incremento della percentuale di succo naturale di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse.

La disposizione, nella versione originaria contenuta nel decreto legge, è stata notificata alla Commissione europea come “*regola tecnica*” ai sensi della direttiva 98/34/CE ed è stata oggetto di osservazioni critiche, in considerazione della potenziale lesività delle misure introdotte a livello nazionale sulla libera circolazione delle merci.

Successivamente alla conversione in legge del predetto decreto legge n.158/2012, la Commissione europea ha aperto a carico dell’Italia un caso EU Pilot (4738/13/ENTR) chiedendo chiarimenti in ordine al mancato perfezionamento della procedura di notifica e reiterando le già denunciate incompatibilità della norma con le disposizioni della U.E..

Il mancato esito positivo della procedura di notifica, considerato quanto disposto dall’articolo 8, comma 16-ter dello stesso decreto legge, ha reso, di fatto, la norma inefficace.

In questo contesto, è stata ravvisata la necessità di avviare un nuovo iter normativo al fine di rimuovere i descritti ostacoli all’entrata in vigore di una norma finalizzata a garantire un più elevato livello di tutela della salute e la riconoscibilità sul mercato di prodotti maggiormente salubri, temperando le esigenze del mercato interno con le previsioni comunitarie in materia di concorrenza.

Nell'ottica di superare, quindi, i rilievi effettuati dalla Commissione europea, nell'ambito dei lavori di approvazione della legge di delegazione europea è stata approvata una nuova disposizione (Atto Senato n. 1533, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis - in corso di esame in commissione dal 2 luglio 2014).

Segnatamente, l'articolo 18 del disegno di legge all'esame del Senato dispone che le bibite analcoliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo (di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719), prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, **devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento** o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere. La disposizione, nell'abrogare i commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, subordina la propria entrata in vigore al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE.

La disposizione è stata notificata il 4 luglio 2014 (data ricezione) e la fine del periodo di consultazione è stabilito per il 6 ottobre 2014.



## LE RAGIONI A SOSTEGNO DELL'INNALZAMENTO DEL CONTENUTO SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOOLICHE

Le motivazioni che impongono la condivisione delle azioni a sostegno dell'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcooliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "*Made in Italy*" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere affondano le loro radici in due terreni:

1. uno di natura valoriale, legato al bene comune;
2. il secondo, di natura economica, legato alla difesa ed allo sviluppo del *Made in Italy*.

In un momento di grave crisi, infatti, in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il *Made in Italy* e, in particolare, quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva "*ad alto valore aggiunto*" per lo sviluppo del Paese.

Dalla società emerge con sempre maggior intensità una domanda di trasparenza e di verità: si vuole, cioè - in particolare in ambito agroalimentare - che i prodotti in commercio restituiscano quanto promettono, sia in termini di "gradimento", che dal punto di vista della salubrità e delle ricadute sulla salute.



Contemporaneamente, si consolida il ruolo del *Made in Italy* agroalimentare con i suoi effettivi e potenziali benefici in termini di occupazione e crescita per il Paese e per la comunità. Nel mezzogiorno, nello specifico, l'agroalimentare può costituire il nerbo di un nuovo modello di sviluppo e di coesione territoriale.

La proposta di innalzamento del contenuto di frutta agisce su entrambi questi piani: da un lato, infatti, costituisce un punto integrante a sostegno di un'educazione alimentare che valorizza i principi della dieta mediterranea e le sue funzioni di contrasto all'obesità; dall'altro lato, contribuisce alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio produttivo ed ambientale del settore degli agrumi, incentivando, soprattutto in zone ad alta tensione sociale, l'occupazione attiva e trasparente.

L'agroalimentare *Made in Italy*, soprattutto per le Regioni dell'Italia meridionale, rappresenta una voce importante che contribuisce alla coesione sociale, attraverso l'offerta di occasioni ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

L'economia sviluppata dal settore degli agrumi, in particolare quella delle arance - la cui coltivazione, nella sola Sicilia, supera i 55.900 ha - costituisce anche un'opportunità per sottrarre terreni ed attività alla criminalità organizzata.

La stessa coltivazione degli agrumeti rappresenta, anche e soprattutto, un fattore determinante per mantenere integro e sicuro il territorio, prevenendo i fenomeni di dissesto idrogeologico e conferendo alle zone rurali interne quella forte connotazione paesaggistica che le diversifica e le rende uniche nel variegato contesto delle aree mediterranee del nostro Meridione.

I prodotti alimentari a base di arancia, in particolare le bibite la cui denominazione commerciale fa riferimento, anche in termini di fantasia, al nome dell'arancia o che a tale frutta si richiama e che attualmente sono immessi in commercio, spesso non riflettono qualità e trasparenza, riducendo al minimo il prezzo riconosciuto all'agricoltore e, soprattutto, le caratteristiche attese per un consumo salutare.

D'altra parte, l'innalzamento del contenuto di frutta potrebbe agire su diversi piani: da un lato, potendo costituire un punto integrante a sostegno di un'educazione alimentare che valorizza i principi della dieta mediterranea e le sue funzioni di contrasto all'obesità; dall'altro lato, potendo contribuire alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio produttivo ed ambientale del settore degli agrumi, incentivando, soprattutto in zone ad alta tensione sociale, l'occupazione attiva e trasparente.

Sotto il primo profilo, dalla società emerge con sempre maggior intensità una domanda di trasparenza e di verità: in particolare in ambito agroalimentare, i cittadini chiedono che i prodotti in commercio restituiscano quanto promettono, sia in termini di "gradimento", che dal punto di vista della salubrità e delle ricadute sulla salute.

L'innalzamento della percentuale di frutta nelle bevande, considerato il consumo stimato di cinquantamila chili di vitamina C in più all'anno da parte dei consumatori, concorrerebbe a migliorare concretamente la qualità dell'alimentazione ed a ridurre le spese sanitarie dovute alle malattie connesse all'obesità in forte aumento.

D'altra parte, risulterebbe consolidato il ruolo del *Made in Italy* agroalimentare con i suoi effettivi e potenziali benefici in termini di occupazione e crescita per il Paese e per la comunità. Nel mezzogiorno, nello specifico, l'agroalimentare può costituire il nerbo di un nuovo modello di sviluppo e di coesione territoriale.



La modifica proposta risponde pienamente, tra l'altro, a ristabilire condizioni di equità della filiera, posto che un litro di aranciata con il 12 per cento di succo naturale contiene oggi soltanto 3 centesimi di euro di arance ed è venduta ad un prezzo 50 volte superiore. Ogni punto percentuale, oltre il 12 per cento, corrisponde all'utilizzo di 250.000 quintali di arance, pari ad oltre 1000 ha di agrumeto.

Il Presidente  
Alessandro Chiarelli